



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2010, proposto da:
Mustafa Ghulam, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria La Rocca, con
domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nicolò Turrisi N.59;

contro

Questore di Palermo, in persona del Questore pro tempore
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore
rappresentati e difesi, entrambi, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Trapani del 7.5.10, di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno e contestuale revoca del permesso di soggiorno rilasciato il
12.2.09;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questore di Palermo e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Referendario dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto al ricorrente, per mancanza di prova del lavoro subordinato, in relazione al quale egli era entrato in Italia con regolare visto d'ingresso.

Come la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare, anche in occasione dei successivi rinnovi del permesso di soggiorno, lo straniero è tenuto a dimostrare il possesso dei necessari mezzi di sussistenza.

In tal senso, si è riconosciuto che l'art. 4, 8° comma, L. 28 febbraio 1990, n. 39, che ha posto a carico del cittadino extracomunitario l'onere di dimostrare il possesso di un reddito minimo, si applica anche in sede di secondo rinnovo del permesso di soggiorno, dal momento che *<<la "ratio" della disposizione in argomento è invero quella di consentire ai soli stranieri, dotati di sufficienti mezzi di sostentamento, di soggiornare nel territorio dello Stato>>*(così Cons. St. IV, 23 novembre 1999, n. 1753).

Senonché, nella fattispecie in esame, non può dirsi che l'odierno ricorrente non si trovasse nelle condizioni richieste dalla disposizione anzidetta.

Il sig. Ghulam ha, infatti, prodotto autorizzazione al commercio, certificato di attribuzione di partita IVA, iscrizione alla camera di commercio e dichiarazione dei redditi 2010 per il periodo 2009, dalla quale si evince che lo stesso dispone di una lecita e certa fonte di reddito.

Alla stregua dell'attività lavorativa già svolta e della nuova occupazione, unitamente alla disponibilità della detta fonte di reddito, devono dunque essere condivise le doglianze di parte ricorrente, con le quali si è censurato il diniego impugnato per non aver tenuto conto dei sopraggiunti elementi favorevoli suscettibili di consentire il rilascio del permesso di soggiorno, a tenore dell'art. 5, comma quinto, del d.lgs. n° 286/1998 (conforme, Cons. Stato, VI, n° 1755/2006).

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev'essere accolto, con compensazione delle spese del giudizio, stante la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere

Francesca Aprile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)